



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA - POZZALLO

(Lungomare Medaglie d'oro lunga navigazione - ☎0932 - 953327 - ✉0932 - 953590 - cppozzallo@mit.gov.it)

Ordinanza n. 66 /2017

Il sottoscritto Capitano di Fregata (CP), Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Pozzallo:

- VISTA:** la propria Ordinanza di sicurezza balneare n. 29/2016 emanata il 30/05/2016;
- VISTA:** la giurisdizione di questo Circondario marittimo, che si estende dalla foce del fiume Dirillo, situato nel Comune di Acate incluso, alla località denominata Pantano Longarini, situata nel Comune di Pachino escluso;
- VISTE:** le proprie Ordinanze recanti norme di interdizione di tratti di costa e mare territoriale interessati da fenomeni franosi e/o smottamenti;
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 22/2013 datata 14/06/2013, recante la disciplina della locazione e noleggio di natanti nel Circondario marittimo di Pozzallo;
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 21/2013 datata 14/06/2013, recante la disciplina delle immersioni subacquee sportive nel Circondario marittimo di Pozzallo;
- VISTI:** la Legge n. 147/1989, recante *"Adesione alla Convenzione internazionale sulla ricerca e salvataggio marittimo adottata ad Amburgo il 27/04/1979 e relativo allegato"*;
- VISTO:** il D.P.R. n. 662/1994, recante *"Regolamento di attuazione della Legge 3 aprile 1989, n. 147 concernente l'adesione alla Convenzione sulla ricerca e salvataggio in mare (SAR '79), adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e relativo allegato"*;
- VISTA:** la legge 8 luglio 2003, n. 172 *"Disposizioni per il riordino ed il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico"* ed in particolare l'art. 6, comma 7 ove si stabilisce che la Regione Siciliana esercita direttamente le attribuzioni relative ai beni del demanio marittimo di sua esclusiva proprietà, ai sensi dell'art. 32 dello Statuto della suddetta Regione;
- VISTO:** il D.L.vo 18 luglio 2005, n. 171, recante *"Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge n. 172/03"*;
- VISTO:** il Decreto Ministeriale emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 29 luglio 2008, n. 146, recante *"Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto"*;
- VISTO:** il Decreto del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – Dipartimento del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana n. 476, emanato il 01 giugno 2007, recante la disciplina dell'attività balneare per i profili connessi all'utilizzo del pubblico demanio marittimo a fini turistici e ricreativi lungo le spiagge della Regione Siciliana;
- VISTI:** gli artt. 17, 28, 30, 68, 81, 223, 1161, 1164, 1174, 1231 e 1225 del Codice della Navigazione e gli artt. 23, 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione – parte marittima;
- RITENUTO:** necessario, per quanto di competenza di questa Autorità Marittima, disciplinare i divieti di navigazione e balneazione in prossimità di massi naturali e pennelli artificiali installati in prossimità della battigia a difesa della costa, presenti su tutto il litorale marittimo di giurisdizione, come sopra meglio individuato, al fine di prevenire eventuali potenziali pericoli per la pubblica e privata incolumità di persone e cose;

ORDINA

Articolo 1 **(Divieti vigenti)**

Nella fascia di mare estesa per metri lineari 20 lungo il perimetro delle scogliere frangiflutti, dei massi naturali e/o artificiali di coronamento che formano i pennelli perpendicolari alla costa o comunque delle opere poste a difesa del litorale nonché delle barriere soffolte, **è vietato a persone, mezzi ed unità navali:**

- accedere, transitare, sostare, navigare e praticare la balneazione;
- effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- svolgere attività di pesca di qualunque natura;
- effettuare qualsivoglia ulteriore attività direttamente e/o di riflesso connessa agli usi pubblici del mare non espressamente autorizzata dalla Capitaneria di Porto di Pozzallo.

Articolo 2 **(Attribuzioni dei Sindaci dei Comuni costieri)**

I Sindaci dei Comuni costieri ricadenti nel Compartimento marittimo di Pozzallo, in qualità di Ufficiali di Governo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13, comma 1 e 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, nonché quali Autorità locali di Protezione Civile con autonomi poteri d'intervento a tutela della popolazione (ex art. 15 della Legge n. 225/1992), dovranno adottare tutte quelle ulteriori misure di emergenza, provvisorie, contingibili ed urgenti, rivolte a meglio segnalare lo specchio acqueo interessato dai divieti indicati all'articolo 1, allo scopo di prevenire eventuali pericoli per la pubblica incolumità dei cittadini ed utenti del mare in genere.

Gli stessi, a tale scopo, avranno cura di segnalare le aree interdette, disponendo per la più ampia diffusione della presente Ordinanza e posizione di cartelli monitori di divieto e/o di pericolo ben visibili, anche dal mare.

Articolo 3 **(Rispetto dell'Ordinanza, disposizioni finali e sanzioni)**

L'inosservanza della presente Ordinanza sarà punita, salvo che il fatto costituisca reato nonché diverso e/o ulteriore illecito amministrativo:

- a) ai sensi dell'art. 53, comma 3 del D.Lvo n. 171/2005;
- b) ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;
- b) negli altri casi, autonomamente od in eventuale concorso con altre fattispecie illecite, ai sensi dell'art. 1231 del Codice della Navigazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, che sarà pubblicata all'Albo di questo Ufficio e la sua diffusione/divulgazione sarà, altresì, assicurata mediante:

- a) trasmissione al Comune ed a tutti gli altri Enti/Amministrazioni interessate;
- b) emanazione di apposito Avviso ai naviganti;
- c) divulgazione a cura dei mezzi d'informazione;
- d) inserimento nel sito web di questo Comando: www.guardiacostiera.gov.it/pozzallo;
- e) invio a concessionari demaniali, cooperative di pesca, circoli nautici, porti turistici, operatori ed utenti portuali in genere, che hanno l'obbligo di esporla permanentemente, in luogo ben visibile dal pubblico e dall'utenza nonché di darne conoscenza al proprio personale.

Pozzallo, li **1 AGO. 2017**

IL COMANDANTE
Capitano di Fregata (CP)
Andrea ZANGHI'

CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA POZZALLO:

Tel. 0932/953327 - Fax 0932/953590 - e-mail: cppozzallo@mit.gov.it

ASCOLTO CONTINUO CANALE 16 VHF/FM e 2182 KHZ HF

Emergenza Numero Blu 1530

C:\Documents and Settings\Marco\Desktop\Ordinanza divieto balneazione e navigazione pennelli a mare 02.08.2017.docx